



COMUNE DI CAMERI  
Provincia di Novara

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 Aprile 2025

## Sommario

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 – Minimi risquotibili
- Art. 9 - Attività di verifica e controllo
- Art. 10 – Principio del Contraddittorio
- Art. 11 – Procedimento del contraddittorio
- Art. 12 - Contraddittorio preventivo facoltativo
- Art. 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio
- Art. 14 – Definizione di irregolarità tributaria
- Art. 15 - Divieto di bis in idem nel processo tributario
- Art. 16 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 17 – Annullabilità degli atti
- Art. 18 – Nullità degli atti tributari
- Art. 19 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri della riscossione a carico del debitore
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 - Compensazione
- Art. 22 - Interessi
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 – Principio di proporzionalità nel processo tributario
- Art. 25 – tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 26 - Tutela giudiziaria
- Art. 27 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie
- Art. 28 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie
- Art. 29- Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 30 - Pagamenti rateali
- Art. 31 – Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente
- Art. 32 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 33 - Criteri e condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 12.09.2014 n. 133 convertito in legge 11.11.2014 n. 164 per riduzione ed esenzione di tributi a seguito di interventi di riqualificazione del territorio.
- Art. 34 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti
- Art. 35 – Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, recante disposizioni sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, del D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 che ha apportato significative modifiche alla dell'art. 50 della Legge 449/1997, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il D.Lgs. n. 219 del 30 dicembre 2023 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Il Regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

## **Art. 2 - Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **Art. 3 - Regolamentazione delle entrate**

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata, approvati non oltre il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, esprimono efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione entro la data di

approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita deliberazione dell'organo competente in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura minima dei costi dei servizi cui si riferiscono prevista dalle leggi vigenti.
4. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della adozione della variazione, salvo che l'adozione avvenga entro i termini previsti da una disposizione di legge che ne consenta l'applicazione retroattiva.
5. In ogni caso le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti per i contribuenti ed utenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data di adozione del relativo provvedimento.
6. In caso di mancata approvazione della deliberazione di cui al comma 1 entro il termine nello stesso indicato, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/06 le aliquote e le tariffe stabilite nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogate. Allo stesso modo, per le entrate extra tributarie si intendono prorogati i prezzi e le tariffe fissati nell'ultima deliberazione approvata.

## **Art. 5 - Forme di gestione delle entrate**

1. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente per la riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.Lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n.289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 50/2016/2006 e s.m.i.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

## **Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie**

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. Il funzionario responsabile deve garantire la necessaria conoscenza agli interessati e la minor richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi della legge 27/07/00 n. 212, art. 6 e seguenti, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente.
4. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore. Nel contratto o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere

previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

## **Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

## **Art. 8 – Minimi riscuotibili**

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti. Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 a titolo di imposta e ad € 16,00 per anno, ove comprensive di sanzioni amministrative ed interessi. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

## **Art. 9 - Attività di verifica e controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

## **Art. 10 – Principio del Contraddittorio**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
  - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
  - b. il ruolo e la cartella di pagamento;

- c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
  - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
  - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
  - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva oppure risulti da un mero incrocio di banche dati;
  - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
  - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
  - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
  - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  - n. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare: gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva ovvero da cui conseguano in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
  - o. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
  - p. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
  - q. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
5. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.

## **ART. 11 – Procedimento del contraddittorio**

1. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento

- dei dati personali.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
  3. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
  4. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
  5. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
    - a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente
    - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
    - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
    - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
    - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
    - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
  6. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 2 e 4, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
  7. Nel caso in cui il Comune abbia recepito l'istituto dell'accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
  8. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
  9. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
  10. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 2. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere. Se il contribuente non presenta controdeduzioni, l'Ente adotta l'atto.
  11. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 2 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
  12. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 1 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  13. Qualora l'invito a comparire (schema d'atto) inviato al contribuente non venga notificato perché restituito al mittente per compiuta giacenza della raccomandata o per irreperibilità del destinatario, l'Ente si riserva di porre in essere ulteriori accertamenti per verificare le motivazioni della mancata notifica e valuta caso per caso l'opportunità di emettere comunque l'atto di accertamento per evitare la decadenza dei termini di notificazione.

## **Art. 12 - Contraddittorio preventivo facoltativo**

1. Per gli atti esclusi dal principio del contraddittorio, come disciplinato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D. Lgs 30/12/23, n. 219, il funzionario responsabile del tributo può attivare comunque un contraddittorio facoltativo invitando il contribuente, tramite lettera di avvio del procedimento, a chiarire la propria posizione in relazione ai fatti descritti per sommi capi nella lettera stessa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere, nel medesimo termine, all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documentazione irregolare ed alla regolarizzazione di errori formali.
3. La mancata attivazione del contraddittorio facoltativo non determina l'annullabilità dell'atto, prevista solo nell'ipotesi in cui il contraddittorio sia richiesto dalla legge.

## **Art. 13 - Attività di accertamento delle entrate tributarie e requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio**

1. L'attività di accertamento in rettifica e d'ufficio delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
4. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
  - dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - del responsabile del procedimento;
  - dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
  - delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
  - del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
  - dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
  - della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
5. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
6. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
7. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le

procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.

8. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.
9. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
10. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune e con tutti gli altri mezzi previsti dalla normativa vigente in alternativa possono essere notificato attraverso la piattaforma delle Notifiche Digitali così come previsto dall'art. 26 della decreto legge n. 76/2020 e sue modifiche ed integrazioni.
11. In ogni caso, non si procede ed emissione di provvedimenti di accertamento per importi comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 16,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

## **Art. 14 - Definizione di irregolarità tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vi è irregolarità tributaria allorquando il soggetto passivo abbia un debito, risultante da tutte le entrate tributarie a seguito di:
  - avvisi di accertamento notificati divenuti definitivi e non pagati entro i termini di legge
  - iscrizione a ruoli coattivi o decreti ingiuntivi o ingiunzioni fiscali non pagati in tutto o in parte entro i termini di legge.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 non devono essere oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale o di contenzioso in essere. L'irregolarità del soggetto passivo sorge al maturare di un debito pari o superiore a euro 150,00 comprensive di eventuali sanzioni e interessi ivi compresi anche i provvedimenti già regolarmente notificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate.
4. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata direttamente presso l'Agente della Riscossione anche mediante l'applicativo web. Nel caso di persona giuridica la regolarità sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica stessa.

## **Art. 15 – Divieto di bis in idem nel processo tributario**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

## **Art. 16 - Attività di accertamento delle entrate non tributarie**

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione dei servizi produttivi, per quelle relative

a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'entrata.

3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. In ogni caso, non si procede ed emissione di provvedimenti di accertamento per importi comprensivi di sanzioni ed interessi, inferiori ad euro 16,00, salvo che si tratti di violazione ripetuta degli obblighi di versamento concernenti la medesima entrata.

### **Art. 17 – Annullabilità degli atti**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. Non costituisce causa di annullabilità la mera irregolarità, la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 18 – Nullità degli atti tributari**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D, Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

### **Art. 19 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri della riscossione a carico del debitore**

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo posta elettronica certificata ovvero attraverso la piattaforma delle Notifiche Digitali di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 76/2020. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

5. Ai sensi dell'art. 7-sexies della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.
6. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

## **Art. 20 - Rimborsi**

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza motivata, sottoscritta e corredata della documentazione di avvenuto pagamento.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
5. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
6. È stabilito in euro 5,00 comprensivo di interessi il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso delle somme versate, fatta salva la disciplina di ogni singola entrata.

## **Art. 21 - Compensazione**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167 della L. n. 296/06, è ammessa la compensazione nell'ambito dello stesso tributo comunale, salvo che nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
2. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore.
3. È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.
4. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
5. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
7. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
8. È in facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
9. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo cui si riferisce la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.
10. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.
11. Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 472/1997 è ammessa la compensazione tra entrate comunali e spese dovute dall'ente per forniture e servizi verso lo stesso beneficiario. Prima di procedere all'esecuzione delle liquidazioni di fatture per forniture e servizi, il responsabile del servizio, dovrà procedere alla verifica della situazione contabile del fornitore beneficiario del mandato di pagamento al fine di rilevare eventuali crediti di entrate comunali scaduti e non riscossi. La verifica è effettuata per il tramite dell'ufficio tributi che attesterà che l'entrata è certa ed esigibile e può essere compensata. L'ufficio ragioneria provvederà a comunicare al fornitore la sospensione della liquidazione della spesa e la relativa compensazione con le entrate comunali dovute. La compensazione avverrà mediante emissione della reversale per la riscossione dell'entrata e del mandato di pagamento per il pagamento della spesa fino alla concorrenza, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione al fornitore. È fatta salva la trattenuta ed il versamento dell'iva ai sensi articolo 17 ter DPR 633/72.

## **Art. 22 - Interessi**

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 165 della L. n. 296/06, gli interessi per la riscossione, la sospensione, la dilazione di pagamento e per il rimborso dei tributi sono stabiliti nella misura annua del tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del Codice civile (tasso legale), con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento, anche per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti l'entrata in vigore della presente norma.
2. Per la riscossione e per il rimborso delle altre entrate comunali l'interesse applicabile è quello di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

## **Art. 23 - Sanzioni**

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nel D. Lgs. 472 nonché nei DD. Lgss. n. 471, art 13, e n. 473, artt. da 11 a 14.
2. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata così come definito all'articolo 9 (attività di verifica e controllo).

## **Art. 24 – Principio di proporzionalità nel processo tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti

oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Art. 25 – tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

## **Art. 26 - Tutela giudiziaria**

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D. Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Segretario Generale o al titolare di posizione organizzativa costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Per le entrate non tributarie spetta al Sindaco quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
3. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'ente nel procedimento giudiziario il Segretario Generale o il titolare di posizione organizzativa interessato dal procedimento.
4. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
5. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
6. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

## **Art. 27 - Riscossione coattiva delle entrate tributarie**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che — in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile — potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D. Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

## **Art. 28 - Riscossione coattiva delle entrate non tributarie**

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente per la riscossione, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D. Lgs. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che — in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile — potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

## **Art. 29 - Recupero stragiudiziale dei crediti**

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

## **Art. 30 - Pagamenti rateali**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili il funzionario responsabile dell'entrata, su specifica domanda dell'interessato e prima della procedura di esecuzione, può concedere dilazione di pagamento nel rispetto delle seguenti regole e richiamando gli scaglioni definiti dalla legge 160/2019:
  - a) Fino a €. 500,00 massimo 4 rate mensili
  - b) Da €. 500,01 a €. 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili
  - c) Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili
  - d) Oltre €. 6.000,01 da 25 a 36 rate mensili
2. In caso di importi che superino i 5.000,00 euro il funzionario responsabile dell'entrata deve chiedere

presentazione di apposita garanzia fornita da istituti bancari o altri soggetti autorizzati, sulla base dell'importo dilazionato che deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

3. Il contribuente deve firmare per accettazione il provvedimento di rateizzazione emesso dal responsabile dell'entrata competente e deve impegnarsi a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di scadenza di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, a partire dalla dodicesima rata, si applicano gli interessi come previsto dall'art. 22 del presente regolamento. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

## **Art. 31 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di agevolazioni, contributi, licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. All'atto del rilascio di agevolazioni, contributi, licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi concernenti attività commerciali o produttive, il competente ufficio, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a chiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante.
3. Nel caso di posizione di irregolarità tributaria nei confronti del Comune, l'Ufficio competente, comunica il mancato accoglimento della richiesta che diverrà efficace nel caso in cui il richiedente non regolarizzi la propria posizione entro il termine di 15 giorni oppure previsto dalla legge per il rilascio del provvedimento.
4. La regolarizzazione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute all'Ufficio Tributi che provvederà ad informare l'Ufficio competente.
5. I contribuenti non in regola con i pagamenti tributari potranno procedere a regolarizzare la propria posizione presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione. Per la concessione del numero delle rate si farà riferimento all'art. 30 del Regolamento delle Entrate. Nel caso in cui la richiesta di rateazione di cui al comma 5 venga accolta, il competente ufficio, tempestivamente informato dall'Ufficio Tributi, a seguito del pagamento delle prime due rate, rilascia il provvedimento autorizzatorio avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro rimanente, il medesimo Ufficio provvederà ad attivare immediatamente la procedura di sospensione, con conseguente avvio del procedimento di revoca del provvedimento rilasciato.

## **Art. 32 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
4. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.
5. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del

fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

### **Art. 33 – Criteri e condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 12.09.2014 n. 133 convertito in legge 11.11.2014 n. 164 per riduzione ed esenzione di tributi a seguito di interventi di riqualificazione del territorio.**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento ovvero di formale richiesta di pagamento, il contribuente potrà prestare attività lavorativa a favore del Comune per la realizzazione di interventi, preventivamente individuati dal Comune stesso, per la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. L'attività lavorativa prestata costituirà titolo per la esenzione del pagamento dei tributi non versati al Comune, per il valore corrispondente alle prestazioni lavorative effettivamente fornite.

### **Art. 34 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

### **Art. 35 - Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.